

=====
agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via XII Gennaro, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria -Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**

Marzo 1990
Anno VII n.66

=====
IN QUESTO NUMERO =====

= Ruberti: "La serietà degli studi deve prevalere sugli interessi singoli dei ricercatori	1
= I baroni del Pci ancora una volta decidono per il Pci	2
= La Camera approva la riforma degli ordinamenti didattici	3
= Schema di riforma democratica delle strutture e della docenza universitaria	4
= Il testo della riforma degli ordinamenti didattici approvato dalla Camera	8
= Proposta di emendamenti al disegno di legge sul dottorato di ricerca	11
= Liti in famiglia nell'ateneo di Palermo	12
= La tempestività e la chiarezza con cui interviene la Cgil	13
= Il CIPUR: corporativo e basta	14

=====
**RUBERTI: "L'INTERESSE GENERALE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
SERIETA' DEGLI INSEGNAMENTI DEVE PREVALERE SUGLI
INTERESSI SINGOLI DEI RICERCATORI"**

Riportiamo la parte del resoconto della seduta della commissione cultura della Camera del 28 marzo relativo alla votazione di un subemendamento. Il comma a cui si riferisce (il terzo dell'articolo 11) si trova a pagina 10. Poli Bortone e Rallo sono dell'Msi, Soave e Gelli del Pci, Mattioli dei Verdi del "Sole che ride", Guerzoni della Sinistra indipendente. Rubert e Guerzoni sono professori ordinari.

Al comma 3, sopprimere la parola:
« non danno diritto ad alcuna riserva di
posti nei concorsi ».
0. 11. 29. 6.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 3 sopprimere le parole: che
comunque non danno diritto a riserva di
posti nei concorsi.
0. 11. 29. 5.

Soave, Gelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: che,
comunque, ... concorsi.
0. 11. 29. 13.

Mattioli.

Il deputato Adriana POLI BORTONE
raccomanda l'approvazione del suo sube-
mendamento 0.11.29.6 ritenendo superfluo
l'inciso contenuto alla fine del terzo
comma dell'emendamento 11.29 del rela-
tore.

Il deputato Gianni MATTIOLI racco-
manda l'approvazione del suo identico sub-
emendamento 0.11.29.13, di cui illustra

Il deputato Luciano GUERZONI an-
nuncia l'astensione del gruppo della sini-
stra indipendente sull'emendamento
11.29.

Il deputato Sergio SOAVE, nel condi-
videre le osservazioni dei deputati Poli
Bortone e Mattioli, raccomanda l'appro-
vazione del suo identico subemendamento
0.11.29.5.

Il deputato Giovanni BRUNI annuncia
il voto contrario del gruppo repubblicano
sugli identici emendamenti 0.11.29.6,
0.11.29.5 e 0.11.29.13.

Il ministro per l'università e la ricerca
scientifica Antonio RUBERTI ribadisce la
contrarietà del Governo sugli emenda-
menti in questione. Tale parere negativo
non deve intendersi in senso punitivo nei
confronti dei ricercatori; la realtà è che,
poiché il nuovo testo dell'articolo 11 mo-
difica, ampliandola, l'attività docente dei
ricercatori, è opportuno chiarire che tale
modifica non incide sullo stato giuridico
del ricercatore. La disponibilità manife-
stata dal Governo su vari punti non può
infatti far venir meno la necessità di per-
seguire scelte di rigore e di trasparenza;

In questa prospettiva l'interesse generale
dell'Università e della serietà degli inse-
gnamenti prevale sugli interessi singoli
dei ricercatori.

Il deputato Luciano GUERZONI nel
concordare con le osservazioni del Mini-
stro Ruberti annuncia il voto contrario
della sinistra indipendente sul subemen-
damenti in esame ritenendo che la sop-
pressione dell'inciso al termine del
comma 3 potrebbe essere interpretata
come una scelta di segno contrario da
parte del legislatore.

Il deputato Adriana POLI BORTONE
osserva che le dichiarazioni del Ministro
Ruberti inducono il suo gruppo a rive-
dere l'assenso in precedenza dato al tra-
sferimento in sede legislativa del provve-
dimento.

La Commissione respinge, contrari re-
latore e Governo, gli identici subemenda-
menti Poli Bortone 0.11.29.6, Soave
0.11.29.5 e Mattioli 0.11.29.13.

I BARONI DEL PCI ANCORA UNA VOLTA DECIDONO PER IL PCI

L'articolo dell'«Unità» qui a fianco riprodotto contiene inesattezze e omissioni tali da fornire una disinformazione su una questione centrale per le vicende legislative e politiche riguardanti l'università. L'«Unità» avrebbe fatto bene a ricordare che il recente congresso del Pci ha approvato all'unanimità un documento («Il Pci e il movimento degli studenti») in cui tra l'altro si chiede «al governo di fronte alla critica e al rifiuto che hanno espresso le lotte degli studenti di ritirare - anche in considerazione dei mutamenti già annunciati - il disegno di legge Ruberti». Il disegno di legge sugli «ordinamenti didattici» è parte essenziale del progetto Ruberti in quanto esso si occupa dell'introduzione di un nuovo titolo di studio (diploma universitario), della titolarità dell'insegnamento, delle mansioni dei ricercatori e della riforma del CUM. Quest'ultimo argomento, contenuto anche nel progetto governativo sull'autonomia universitaria in discussione al Senato, rappresenta il nodo centrale dell'autonomia del sistema nazionale dell'università. Il gruppo del Pci della Camera, nonostante il deliberato congressuale, nonostante la richiesta dei movimenti degli studenti e dei ricercatori e nonostante una manifestazione di protesta degli studenti a piazza Montecitorio, ha invece concesso la sede legislativa per la discussione degli «ordinamenti didattici» in commissione Cultura della Camera. La sede legislativa può essere tolta in qualsiasi momento, prima del voto del provvedimento nel suo complesso, su richiesta di un ventesimo dei membri della commissione o di un decimo dei membri dell'aula. La sede legislativa di fatto annulla qualsiasi divisione, anche formale, dei ruoli tra maggioranza e opposizione, creando una sede consociativa. Quel consociativismo che ha sempre caratterizzato il Pci in Parlamento sulle questioni universitarie e che ha permesso anche ai potenti baroni di questo partito (i cui comportamenti e i cui interessi in nulla si differenziano da quelli degli altri baroni) di utilizzare il Parlamento per difendere gli interessi di quella parte minoritaria ma potente di professori ordinari che gestisce privatisticamente le risorse (posti di professore, di ricercatore, di personale tecnico-amministrativo, fondi per la ricerca e per l'edilizia, ecc.) nazionali e locali dell'università.

Ma l'articolo dell'«Unità» non solo non fa alcun riferimento alle richieste dei movimenti di lotta e al deliberato del congresso del Pci, ma rispolvera un antifascismo fuori luogo e falsifica la realtà stravolgendo i contenuti degli articoli approvati dalla commissione.

In commissione cultura della Camera la parlamentare che rappresenta il Msi (l'on. Poli Bortone) da anni sostiene posizioni non baronali scavalcando non raramente «a sinistra» i rappresentanti del Pci e quasi sempre i baroni rappresentanti della Sinistra indipendente, i più agguerriti esponenti della lobby di potenti ordinari che vuole la privatizzazione dell'università (sono stati loro a presentare l'art. 7 bis, approvato senza discussione, che consente alle università, senza limiti e senza controlli, il «collegamento» degli atenei con gli interessi e i finanziamenti privati per tutti i livelli della formazione). Tutto questo conferma come sulle questioni universitarie, in Parlamento e tra i partiti, non vigono le stesse logiche e le stesse dinamiche che caratterizzano le altre questioni: i potenti baroni controllano trasversalmente i partiti, i gruppi parlamentari e i sindacati, al di fuori dagli schieramenti «classici».

Non è vero che gli articoli approvati hanno buoni contenuti, cioè vanno nella direzione di una riforma democratica dell'università.

Infatti:

1. l'introduzione del diploma universitario, non essendo rigorosamente in serie e in mancanza di un reale diritto allo studio, si configura come una laurea di serie B;
2. il CUM, cioè l'organo che dovrebbe garantire e gestire l'autonomia del sistema universitario nazionale, viene ridotto a un ruolo puramente consultivo ed è inoltre controllato dai baroni che contano attraverso la presenza di 10 rappresentanti della conferenza dei rettori (organo che è stato in prima linea contro il movimento degli studenti e a difesa del progetto di controriforma Ruberti) e di 5 membri indicati dal CREL (che ha sempre indicato professori ordinari, frutto della lottizzazione dei sindacati e della confindustria). La determinazione invece della presenza in questo organo dei ricercatori e degli associati è stata delegata al ministro;
3. la titolarità dell'insegnamento è stata mantenuta per gli attuali professori, impedendo così una seria riforma della didattica, con un maggiore e migliore impiego dei professori e dei ricercatori;
4. ai ricercatori si continua a non riconoscere il ruolo docente già effettivamente svolto. E ciò, secondo Ruberti (v. resoconto della seduta della commissione del 28.3.1990), affinché «l'interesse generale dell'Università e della serietà degli insegnamenti prevale sugli interessi singoli dei ricercatori». E a ruota l'on. Guerzoni, barone della Sinistra indipendente, si dichiara concorde con le osservazioni del ministro.

La commissione ha invece bocciato l'emendamento proposto dall'Assemblea nazionale dei ricercatori che prevedeva la presenza nei consigli di corso di laurea di tutti i ricercatori e degli studenti nella misura di almeno un terzo degli aventi diritto.

L'articolo dell'«Unità» ha tutti i connotati e lo stile di altri tempi, certo non appartiene a un «corso» veramente nuovo.

Roma, 2 aprile 1990

l'Unità
Giovedì
29 marzo 1990

Ordinamenti didattici Colpo di mano alla Camera di Msi, Dp e Verdi La legge tutta da rifare?

ROMA. Il rischio è che torni tutto in alto mare. Un'inedita alleanza tra Msi, Dp, radicali, Verdi e Arcobaleno vuole impedire alla commissione Cultura della Camera di approvare in sede legislativa la nuova legge sugli ordinamenti didattici dell'università. Una mossa decisa proprio nel momento in cui, terminato ieri mattina l'esame dei singoli articoli, la legge era ormai a un passo dall'approvazione.

Le norme approvate ieri sanciscono di fatto - in seguito a una serie di emendamenti presentati dai comunisti - l'accesso dei ricercatori all'insegnamento: l'articolo 11 affida agli organismi didattici il compito di attribuire corsi e supplenze a docenti e ricercatori e stabilisce lo sdoppiamento dei corsi con più di 250 studenti. Un risultato che va ad aggiungersi a quelli ottenuti precedentemente, dalla riforma del Consiglio universitario nazionale, all'abolizione della titolarità della cattedra, alla validità del diploma di primo grado ai fini del conseguimento della laurea. Tanto che il comunista Sergio Soave parla di «un im-

portante passo avanti nella direzione della riforma, che non avremmo potuto raggiungere senza la sede legislativa, la commissione», anche se «permangono alcune ombre» che, pur potendo essere corrette al Senato, indurranno il Pci ad astenersi sul complesso della legge.

Se verrà effettivamente rinviata in aula, la legge dovrà ricominciare daccapo il suo iter, annullando così il lavoro di queste settimane e tutti gli emendamenti approvati. Con il rischio - avverte la Sinistra indipendente - di «rinviare sine die una riforma importante e attesa dall'intera popolazione studentesca». Resta però un «giallo» da chiarire: secondo la demoproletaria Patrizia Amaboldi, le 63 firme necessarie per il rinvio in aula sono già state consegnate. Ma ieri sera di firme ne risultavano solo 61. E mentre i Verdi, forse imbarazzati per l'ingombrante alleanza con il Msi, a tarda sera non avevano ancora deciso ufficialmente se firmare o no, gli stessi missini hanno fatto sapere in serata che potrebbero fare marcia indietro e ritirare le firme.

LA CAMERA STA APPROVANDO UNA PARTE IMPORTANTE (LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI) DEL PROGETTO DI CONTRORIFORMA DELL'UNIVERSITA'

MERCOLEDI' 28 E GIOVEDI 29 MARZO, IN COINCIDENZA DELLA VOTAZIONE FINALE DEL PROVVEDIMENTO, I RICERCATORI SI ASTENGONO DA OGNI ATTIVITA' DIDATTICA

UN INVITO ALLE ALTRE COMPONENTI UNIVERSITARIE PER UNA COMUNE E TEMPESTIVA MOBILITAZIONE

I ricercatori e ora anche gli studenti vogliono, tra l'altro:

1. la riforma democratica degli organismi di gestione nazionale e locale dell'università, con la presenza paritetica di tutte le componenti (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo, studenti);
2. l'abolizione della titolarità della cattedra;
3. la non introduzione di nuovi titoli di studio che si configurino come lauree di serie b;
4. il ruolo unico della docenza, articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori).

Quanto approvato alla Camera dalla commissione cultura, in sede deliberante, costituisce l'esatto contrario delle richieste dei movimenti di lotta universitari.

Infatti si é:

- a) approvata l'introduzione del diploma universitario (art. 2) senza il completo riconoscimento delle materie sostenute per il proseguimento nei corsi di laurea. Così, in mancanza di un reale diritto allo studio, il diploma diventa una laurea di serie b per coloro che non possono consentirsi un corso di studi più lungo;
- b) approvata la possibilità per le università di collaborare con "soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni" (art. 7 bis). Si consente in questo modo, senza alcun limite e senza alcun controllo, l'intervento di interessi privati anche nel settore della formazione;
- c) bocciato l'emendamento proposto dall'Assemblea nazionale dei ricercatori che prevedeva: "I consigli di corso di laurea sono costituiti da tutti i professori, da tutti i ricercatori e da tutti gli assistenti del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono. Ne fa parte anche una rappresentanza degli studenti pari ad almeno un terzo della somma dei professori e dei ricercatori e una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo." La motivazione é stata che i ricercatori non sono docenti (on. Bonocore, Dc ed ex presidente della conferenza dei rettori) e che "l'istituzione dei consigli di corso di laurea non solo non ha portato miglioramenti nella didattica, ma anzi ha spesso dequalificato le facoltà" (Ruberti);
- d) approvata la "riforma" del Cun (art. 9) che diventa organo meramente consultivo, con una massiccia presenza dei rettori (10 su 71 membri) che si traduce nell'aumento della presenza di ordinari, nella rappresentazione di interessi locali e parziali, nel rafforzamento del potere della conferenza dei rettori organo pretoriano della controriforma dell'università. E' confermata inoltre la presenza di membri indicati dal Cnel (5) che di fatto si traduce in una maggiore presenza di ordinari (i 4 membri indicati dal Cnel nell'attuale Cun sono tutti ordinari). I 36 membri in rappresentanza dei professori e dei ricercatori sono indefiniti nella modalità di elezione e nel numero dei rappresentanti per ogni categoria. Con questa "riforma" del Cun si sancisce che il governo nazionale dell'università sta nelle mani del ministro e di quegli organismi ad esclusiva o prevalente composizione ministeriale. Altro che autonomia!;
- e) approvato il mantenimento della titolarità dell'insegnamento (art. 14) che impedisce una migliore e maggiore utilizzazione dei professori e dei ricercatori nella didattica.

Rimane da votare l'articolo riguardante le mansioni dei ricercatori (art. 11) che é stato accantonato e che sarà votato il 28 e il 29 marzo.

La versione presentata ieri in commissione da Ruberti

- mantiene la distinzione netta tra professori e ricercatori non riconoscendo a questi ultimi la docenza;
- impedisce ai ricercatori di insegnare nei corsi di dottorato, scuole di specializzazione e di diploma;
- fa scomparire l'introduzione di moduli didattici che potevano costituire una pur parziale possibilità di riforma della didattica.

Prevale così, ancora una volta, la logica baronale che non vuole riconoscere ai ricercatori il ruolo docente effettivamente svolto.

Quanto è stato approvato alla Camera e che si vorrebbe "chiudere" il 28 e 29 marzo prossimi è gravissimo per i contenuti e per il metodo.

Gli unici interessi prevalsi sono quelli dei potenti professori ordinari che controllano il ministero, i partiti, i sindacati e, per l'appunto, il Parlamento. Questa lobby vuole privatizzare l'università, accrescere la gerarchia nel corpo docente, mantenere ai margini gli studenti negando loro una significativa partecipazione alla gestione e una riforma della didattica.

Anche la maniera con cui si sta decidendo è grave. Infatti la commissione cultura sta decidendo in sede deliberante, cioè al posto della Camera nella sua interezza. Ciò agevola il prevalere degli interessi dei "competenti", cioè quelli di Ruberti e dei suoi potenti ordinari, in un clima tutto "familiare" ed espropria il resto del Parlamento dal discutere e decidere su provvedimenti di enorme rilevanza per l'università e per il paese. La sede deliberante può essere revocata anche un secondo prima della votazione finale su richiesta di un ventesimo dei membri della commissione o di un decimo dei componenti della Camera. In altri termini il gruppo del Pci può toglierla e ancora non lo ha fatto nonostante si fosse impegnato in tal senso nel caso non fossero passati (come é già successo) i suoi emendamenti più qualificati. E cosa ancora più grave non lo ha fatto nemmeno dopo l'approvazione da parte del congresso straordinario del Pci che chiedeva il ritiro del progetto Ruberti di cui la "riforma degli ordinamenti didattici" é parte notevole perché contiene anche la "riforma" del Cun, che rappresenta almeno la metà della questione dell'autonomia universitaria.

Si invitano tutti i deputati a firmare per togliere la sede deliberante. Sarebbe finalmente un segnale di indipendenza dalla lobby di potenti ordinari che ha sempre usato il Parlamento per difendere e accrescere i suoi interessi corporativi.

Si fa appello a tutte le altre categorie per una mobilitazione comune e tempestiva contro quanto sta accadendo in Parlamento.

I ricercatori si asterranno da ogni attività didattica mercoledì 28 e giovedì 29 marzo in coincidenza con la votazione finale della "riforma degli ordinamenti didattici".

Ulteriori iniziative di lotta saranno decise dall'Assemblea nazionale dei ricercatori convocata a Roma per il 6 aprile 1990.

Roma, 23 marzo 1990

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

PER UNA RIFORMA DEMOCRATICA DELL'UNIVERSITA'

SCHEMA di RIFORMA DELLE STRUTTURE E DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA

elaborato dall'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

= Gli **ISTITUTI**, i **CONSIGLI DI FACOLTA'**, i **SENATI ACCADEMICI** e le **COMMISSIONI DI ATENEO** sono aboliti.

= **CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.**

Il CUN è composto da:

- a) 11 professori ordinari, 11 professori associati, 11 ricercatori, eletti dalle rispettive categorie suddivisi in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli aventi diritto al voto di ogni area. Ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
- b) 11 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
- c) 11 studenti.

I rappresentanti delle categorie devono essere eletti su base nazionale e direttamente da tutti gli appartenenti alle rispettive categorie.

Tutti i membri del CUN non possono far parte di questo organismo per più di 2 volte consecutive.

Il CUN elegge tra i suoi membri un presidente.

Il CUN è organo unico di autogoverno dell'università e, tra l'altro, può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al ministro e far conoscere al mondo universitario e all'opinione pubblica. Per la sua attività il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne.

(Attualmente i professori ordinari sono 21, i professori associati 21, i ricercatori 4, i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo 3, gli studenti 3. I professori ordinari ed i professori associati sono eletti per facoltà da tutti gli appartenenti alle rispettive categorie. I ricercatori sono eletti da tutti i ricercatori. I rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e gli studenti sono eletti dai rappresentanti delle rispettive categorie nei consigli di amministrazione degli atenei.)

Il Ministro è il presidente del CUN. Il CUN elegge tra i suoi membri professori ordinari il vice presidente. V. art. 98 del DPR 382/80).

= **COMITATI CONSULTIVI DEL CUN**

5 professori ordinari, 5 professori associati e 5 ricercatori confermati ed il comitato elegge il presidente tra i suoi membri.

Oltre ai compiti attualmente previsti, i comitati consultivi hanno competenza su:

- approvazione degli atti dei concorsi e dei giudizi di idoneità dei professori e dei ricercatori;
- inquadramenti dei professori e dei ricercatori;
- trasferimenti dei professori e dei ricercatori.

(Attualmente i comitati consultivi del CUN sono composti da un presidente designato dal CUN, da 10 professori eletti da tutti i professori e da 1 ricercatore designato dal CUN. V. art. 67.)

I Comitati consultivi del CUN hanno solo il compito di proporre al ministro la ripartizione dei fondi del 40%. V. art. 65, 1° comma).

- 2 -

= CORTE DI DISCIPLINA.

La Corte di disciplina è composta dal presidente del CUN che la presiede e da 2 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori.

Fermo restando questa composizione, la Corte esamina i casi riguardanti professori e/o ricercatori universitari.

(Attualmente la Corte di disciplina è composta da 3 professori ordinari per i procedimenti riguardanti professori ordinari ed è integrata da 3 professori associati per procedimenti riguardanti professori associati o ricercatori . V. art. 98, ultimo comma).

= RETTORE.

Il rettore è eletto da tutti i professori, da tutti i ricercatori, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di laurea e dai rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo nei Consigli di dipartimento.

(Attualmente il rettore è eletto da tutti i professori e dai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di facoltà).

= CONSIGLIO DI ATENEO

Il Consiglio di ateneo è composto da 10 professori ordinari, 10 professori associati, 10 ricercatori, 10 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, 10 studenti e dal rettore.

Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di 5 grandi aree disciplinari.

Il Consiglio elegge una Giunta di ateneo.

Spettano al Consiglio di ateneo i compiti attualmente assegnati al Senato accademico ed alla Commissione di ateneo.

Compiti di questa struttura sono anche:

- programmazione e sviluppo dell'Ateneo;
- proposta di istituzione di nuovi corsi di laurea, di scuole dirette a fini speciali e di scuole di specializzazione;
- distribuzione delle risorse disponibili agli organismi di ricerca e agli organismi didattici, entro i limiti di bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione con successiva ratifica da parte di questo;
- coordinamento tra gli organismi di ricerca;
- coordinamento tra gli organismi didattici;
- coordinamento tra gli organismi di ricerca e gli organismi didattici.

(Attualmente esiste il Senato accademico che è composto dal rettore e dai presidi delle facoltà. V. art. 95).

= CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E' composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati, 3 ricercatori, 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e 6 studenti. E' presieduto dal rettore o da un suo delegato.

L'elettorato passivo dei docenti è riservato a quelli a tempo pieno.

Nessuno può fare parte del Consiglio per più di due volte consecutive.

L'appartenenza al Consiglio è incompatibile con quella a qualsiasi altro organismo di ateneo.

(Attualmente il consiglio di amministrazione è composto da 4 professori ordinari, 3 professori associati, 2 ricercatori, 2 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, 6 studenti e da altri membri indicati da enti locali pubblici o da privati).

= COMMISSIONI SCIENTIFICHE

Sono costituite in misura paritetica da professori ordinari, da professori associati e da ricercatori confermati.

(Attualmente non c'è alcuna indicazione per la composizione delle Commissioni scientifiche. V. art. 65, comma 3).

= AREE DISCIPLINARI

Ogni docente (professore o ricercatore) appartiene ad un'area disciplinare costituita sulla base di criteri di omogeneità culturale e metodologica. L'area disciplinare svolge le funzioni di cooptazione e di programmazione del personale docente attualmente attribuite alle facoltà.

Più in particolare l'area disciplinare ha competenze:

- nella programmazione dell'organico, sulla base delle esigenze di sviluppo prospettate dai dipartimenti e delle esigenze didattiche avanzate dai corsi di laurea e dalle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione
- nella destinazione dei posti vacanti o di nuova assegnazione a un particolare settore, sempre sulla base delle esigenze di cui sopra;
- nella determinazione delle modalità di copertura;
- nelle chiamate dei docenti;
- nel fornire i docenti ai corsi di laurea e agli organismi didattici che ne hanno bisogno.

(Attualmente esistono i Consigli di facoltà costituiti da tutti i professori, da 3 ricercatori e da fino a 9 studenti. I Consigli di facoltà cooptano i professori e i ricercatori. V. art. 95).

= CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA

Sono costituiti da tutti i professori e da tutti i ricercatori che vi afferiscono, da una rappresentanza degli studenti e pari ad almeno un terzo dei membri di diritto e da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo.

Il Consiglio di corso di laurea elegge una Giunta.

Il Consiglio di corso di laurea attribuisce annualmente i compiti didattici ai professori e ai ricercatori.

(Attualmente i Consigli di corso di laurea sono costituiti da tutti i professori di ruolo o a contratto afferenti al corso, da una rappresentanza dei ricercatori e assistenti non superiore ad un quinto dei professori, da un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo e da una rappresentanza di 3 studenti elevabile a 5. Non è prevista la Giunta. V. art. 94, comma 3).

= CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il Consiglio di dipartimento è composto dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono. Ne fa parte anche una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un quarto dei membri di diritto e una rappresentanza degli studenti e dei dottorandi di ricerca.

Il direttore del dipartimento è eletto da tutti i membri del Consiglio di dipartimento.

(Attualmente il Consiglio di dipartimento è composto dai professori, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e da rappresentanze del personale tecnico ed amministrativo, dei dottorandi di ricerca e degli studenti con modalità da definire. V. art. 84, commi 7, 8, 9. Il direttore è eletto dai professori e dai ricercatori. V. art. 84, comma 4)

- 4 -

= GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Della Giunta fanno parte il direttore, 2 professori ordinari, 2 professori associati, 2 ricercatori e 2 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo.

(Attualmente la Giunta di dipartimento è composta dal direttore, 3 professori ordinari, 3 professori associati e 2 ricercatori. V. art. 84, comma 9).

= ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori confermati.

(Attualmente l'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari)

= ORGANISMI STUDENTESCHI

Non devono essere previsti organismi di solo studenti.

= FINANZIAMENTO E RISULTATI DELLE RICERCHE

L'attività e le decisioni dei comitati consultivi del CUN e delle commissioni scientifiche devono essere pubbliche.

I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica. Non sono consentite ricerche a fini militari. Almeno il 50% dei finanziamenti esterni per ricerche deve essere riservato e impiegato per l'attività didattica e di ricerca di base dell'ateneo. I finanziamenti pubblici devono assicurare l'autonomia reale dai finanziamenti e dagli interessi privati.

= DOCENZA UNIVERSITARIA

La docenza deve essere strutturata in un organico unico e deve essere articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori) con uguali mansioni e con passaggio da una fascia all'altra attraverso un giudizio di idoneità nazionale sull'attività scientifica e didattica svolta dall'interessato senza numero predeterminato di posti. L'ingresso nel ruolo unico della docenza avviene nella fascia dei ricercatori con un concorso nazionale.

Le commissioni giudicatrici sono composte per il passaggio ad ordinario da ordinari, per il passaggio ad associato da ordinari ed associati in numero pari, per il concorso a ricercatore da ordinari, da associati e da ricercatori confermati in numero pari. I membri delle commissioni sono sorteggiati tra gli appartenenti ai raggruppamenti a cui si riferiscono i giudizi di idoneità a posti di professore e i concorsi a ricercatore.

L'organico unico della docenza va aumentato ad almeno 60.000 unità. Va esclusa qualsiasi forma di reclutamento precario.

L'età di collocamento a riposo deve essere uguale per le tre fasce della docenza e deve avvenire dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno.

Il rapporto tra il trattamento economico dei professori associati e quello degli ordinari deve essere pari al rapporto tra il trattamento economico dei ricercatori e quello degli associati.

=====

IL TESTO DELLA "RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI" APPROVATO DALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA

La Commissione cultura della Camera, in sede deliberante, ha cominciato a votare il 28 febbraio. L'ultima seduta è stata tenuta il 28 marzo. Sono stati votati tutti gli articoli. Quasi tutti gli articoli sono stati votati "in linea di principio", cioè in attesa dei pareri delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio. La commissione cultura è stata convocata per il 5 aprile per il voto definitivo. (Questo testo è stato ricostruito sulla base dei resoconti parlamentari e quindi potrebbe contenere degli errori).

Art. 1 (Titoli universitari)

"Le università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR)."

Art. 2 (Diploma universitario)

"1. Il diploma universitario si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello, ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. I criteri e le modalità necessarie per il riconoscimento totale o parziale da parte delle facoltà delle affinità dei curricula previsti per lo svolgimento dei corsi di laurea, al fine del conseguimento, rispettivamente, del diploma di laurea o del diploma universitario, sono stabiliti con decreto di cui all'articolo 8, comma 1, fermo restando l'obbligo del riconoscimento del curriculum svolto per il conseguimento del diploma ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea affini."

Art. 3 (Diploma di laurea)

"1. Il diploma di laurea si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi cui contribuiscono i dipartimenti interessati, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e, rispettivamente, nella scuola elementare. I concorsi hanno funzione abilitante.

In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del C.U.N., di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti comprese le attività di tirocinio didattico; i Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica e della Pubblica Istruzione si avvalgono della commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Con lo stesso o altro decreto, di concerto con il Ministro di Grazia e giustizia, per la funzione pubblica ed i Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali il diploma di laurea è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso."

3. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma 2.

4. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento."

Art. 4 (Diploma di specializzazione)

"1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I relativi diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, vengono definite le tabelle delle scuole di specializzazione all'insegnamento, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca Scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4."

4. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma precedente, previo concerto con il Ministro di Grazia e giustizia e per la Funzione Pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione in relazione a specifici profili professionali che danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego."

Art. 5 (Dottorato di ricerca)

"1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati dalle attuali disposizioni."

Art. 6 (Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi)

"1. Gli statuti delle Università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese fra i Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea.

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo.

c) attività formative autogestite dagli studenti nel settore della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

2. Le università possono inoltre attivare:

a) forme di collaborazione ai corsi post-secondari istituiti dal Ministero della pubblica istruzione e dalle Regioni;

b) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed altri concorsi pubblici;

c) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli anziani nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori (150 ore);

d) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo."

Art. 7 (Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali)

"1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 8, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono nello statuto:

- a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
- b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il termine sopra detto, qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già presenti nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. In ogni caso entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole a fini speciali che non siano trasformate in corsi di diploma universitario cessano o passano nell'ambito dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo Statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti."

Art. 7 bis

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

Art. 8 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione)

1. In prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di diploma universitario e di laurea e le rispettive tabelle sono definiti con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da adottare su proposta del Ministro.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono emanati su conforme parere del CUN, sentiti per le rispettive materie, i rappresentanti dei Collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
- b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
- c) devono individuare le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università per consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
- d) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
- e) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

2 bis) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle scuole di specializzazione.

3) Le conseguenti modifiche, da parte delle università, degli statuti attinenti le materie previste dai commi precedenti sono trasmessi al Ministro, che esercita il controllo di legittimità nelle forme previste dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Il rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168 effettua, fra l'altro, la ricognizione dei diplomi e dei *curricula* relativi ai vari corsi di studi attivati.

Art. 9 (Consiglio Universitario Nazionale)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro in ordine:

- a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
- b) al reclutamento, ivi comprese la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari;
- c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
- d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici.

3) Per le materie di cui alle lettere c) e d) il CUN si avvale dei Comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4) il CUN è composto:

- a) di 36 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- b) di 10 rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
- c) di 10 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
- d) di 10 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo dell'Università;
- e) di 5 membri in rappresentanza del CNEL.

5. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, sono sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro; durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il Presidente tra i suoi componenti.

7. A modifica di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

8. per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal presidente che la presiede e da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori nel caso in cui si proceda nei confronti dei professori; nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, fra i quali i ricercatori, il collegio giudica anche con la presenza dei ricercatori.

Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore.

L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 è abrogato.

Art. 10 (Autonomia didattica)

1. L'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio sono determinati dagli organi didattici e scientifici con apposito regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal Senato accademico.

2. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo, tenuto anche conto delle proposte delle università, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore.

Art. 11 (Attività di docenza)

"1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto già previsto dagli articoli 1, 9, 10 del DPR 11.7.1980, n. 382, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6 comma 1 della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto già previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, adempiono anche ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. E' altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 11 bis.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, gli organi didattici, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'art. 114 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

"Le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università."

Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati in presenza di un numero di studenti iscritti, per ciascun corso attivato, superiore a 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati anche per supplenza o per affidamento che può essere anche retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, qualora l'impegno didattico dell'interessato complessivamente considerato superi quello previsto dalla relativa normativa."

6. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 si estende ai corsi di diploma universitario.

Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Art. 11-bis (Tutorato)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità degli organi didattici.

1-bis. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

2. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Art. 12 (Ricercatori) *Soppresso e unificato con l'art. 12.*

Art. 13 (Settori scientifico-disciplinari)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e su conforme parere del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui alla lettera c) dell'art. 8, secondo comma, sono raggruppate, in base a criteri di omogeneità, in settori scientifico-disciplinari.

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle attuali titolarità ai settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del comma 1 che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

Art. 14 (Inquadramento dei professori di ruolo)

1. I professori di ruolo vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'art. 13.

2. Tale inquadramento, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene con il loro consenso.

Art. 14-bis (Norme finali)

1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" e "corso di diploma" si intendono ricomprese anche quelle rispettivamente di "assistente di ruolo ad esaurimento" e di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione.

Art. 15 (Norma finanziaria)

1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, da prevedere con apposito provvedimento legislativo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per supplenze e contratti.

AI DEPUTATI

PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL DDL "DISPOSIZIONI SUL DOTTORATO DI RICERCA", N. 2926

EMENDAMENTO ALL'ART. 1

= Nel secondo comma cassare la parola "anche".

EMENDAMENTO ALL'ART. 2

= Sostituire il comma 2 con il seguente:

"Le commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali sono composte da tre membri estratti a sorte tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati appartenenti al gruppo di discipline cui si riferisce il corso. Le università con lo statuto individuano le aree e le strutture abilitate allo svolgimento dei corsi di dottorato."

EMENDAMENTI ALL'ART. 3

= Nel primo comma cassare le parole "e private".

= Nel comma quarto cassare la parola "minima".

= Aggiungere il seguente comma:

"Per coloro che svolgeranno il dottorato di ricerca, per un periodo non superiore alla metà della durata del corso, in istituti o dipartimenti non appartenenti alla sede amministrativa del corso, si effettuerà, per quel periodo, un aumento complessivo del cinquanta per cento del valore della borsa di studio."

EMENDAMENTI ALL'ART. 4

= Aggiungere il seguente comma:

"I dottori di ricerca vincitori di concorso per ricercatore universitario possono, su loro richiesta, sostenere il giudizio di conferma di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo un anno dall'immissione in ruolo."

= Aggiungere il seguente comma:

"Per i concorsi a ricercatore universitario la commissione dispone di 100 punti suddivisi in 50 punti per le prove di esame e 50 punti per i titoli. Di questi ultimi 30 punti sono riservati al titolo di dottore di ricerca."

EMENDAMENTI ALL'ART. 5

= Nel primo comma, dopo le parole "professori universitari di ruolo" aggiungere le parole "e ai ricercatori universitari confermati".

= Cassare il secondo comma.

EMENDAMENTO ALL'ART. 6

= Aggiungere il seguente comma:

"Sono estese al dottorato di ricerca le norme vigenti in materia di maternità."

Roma, 16 marzo 1990

LITI IN FAMIGLIA NELL'ATENEO DI PALERMO

I ricercatori dell'università di Palermo già nel febbraio dell'anno scorso hanno individuato i gravi e irrisolti problemi dell'ateneo chiedendo l'apertura urgente di un dibattito pubblico e collettivo aperto a tutte le componenti.

I ricercatori, inoltre, il 9 marzo dell'anno scorso hanno denunciato la "gestione 'familiare' dell'ateneo attuata da un gruppo di potere che si è contraddistinto per il suo impegno nella cura di interessi parziali", individuando nel rettore il "punto di equilibrio" di tale gestione.

Una gestione privatistica che ha avuto i suoi principali strumenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.

Il senato accademico, in particolare, è stato l'organo di coordinamento-mediazione-direzione degli interessi della parte più potente dell'accademia palermitana.

Questo ruolo il senato accademico lo ha espresso con tutta evidenza e con pesantezza nel corso della lotta degli studenti nei confronti dei quali, fallito un iniziale tentativo di strumentalizzazione, ha adottato una linea di chiusura tendente a intimidirli e a isolarli.

Tutti i documenti sugli studenti approvati dal senato accademico risultano votati all'unanimità.

Una apparente compattezza che la dice tutta sulla logica da organismo monolitico che ha "regolato" l'azione del senato accademico volta a conservare e a difendere quella "situazione di legalità democratica" (sic!) che il movimento degli studenti avrebbe interrotta, cioè la tranquilla gestione clientelare e irregolare dell'ateneo da parte di gruppi di potenti baroni.

Le vicende più recenti mostrano che l'accanita difesa di interessi di potere sta portando all'imbarbarimento di una lotta già feroce che si sta intensificando in prossimità dell'elezione del rettore.

Lo scontro per il rettorato, infatti, si sta svolgendo senza esclusione di colpi, fino a portare il preside Puglisi a rimproverare ad alcuni membri del senato accademico di non avere coerentemente mantenuto la compattezza di "gruppo" anche all'esterno di questo organismo.

Un vero e proprio richiamo all'ordine a chi ha osato avere rapporti non conflittuali con gli studenti distaccandosi così dalle direttive (così le chiama Puglisi) del senato accademico.

E, cosa ancor più grave (per Puglisi), quasi metà del senato accademico ha partecipato alla Conferenza di ateneo del 6 marzo 1990, convocata dagli studenti, dai ricercatori, dagli associati, dai lettori e dai dottori e dottorandi di ricerca.

A questo proposito, Puglisi nella sua lettera ricorda che il senato accademico ha "sempre e unanimamente ritenuto necessario ed indispensabile giungere a tale appuntamento avendo preventivamente fissato regole e metodi di organizzazione" di cui lo stesso senato doveva "farsi garante".

Puglisi conclude la sua lettera con un richiamo alla disciplina, invitando il rettore a mantenere il suo ruolo di garante degli equilibri del gruppo di potere e ventilando eventuali sue dimissioni. Tali dimissioni sono state prontamente trasformate dalla solita stampa compiacente ("L'Ora", come sempre, in testa) in dimissioni già avvenute e legate ai contenuti delle più recenti inchieste ministeriali, pervenute agli organi di stampa di cui sopra in contemporanea con le pseudo dimissioni di Puglisi.

Tutte queste vicende confermano da un lato la necessità e l'urgenza delle dimissioni del rettore, punto di equilibrio (come conferma anche la lettera di Puglisi) di una deleteria gestione dell'ateneo.

Dall'altro lato, tutto ciò dimostra che la rifondazione dell'ateneo passa anche attraverso la riforma dei suoi organismi che debbono diventare organi democratici e trasparenti, con la partecipazione paritetica di tutte le componenti (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti).

Tutta questa vicenda, infine, mostra anche quanto sia indispensabile la partecipazione diretta, collettiva e continua di tutte le componenti nella gestione e/o controllo dell'ateneo.

La Conferenza di ateneo convocata per il 21 marzo prossimo sul Policlinico è una ulteriore e fondamentale occasione per riappropriarsi dell'università, individuando i problemi e proponendo soluzioni, fuori dal chiuso delle consociazioni accademiche.

Palermo, 13 marzo 1990

La Segreteria dell'Assemblea di ateneo dei ricercatori dell'università di Palermo

LA TEMPESTIVITA' E LA CHIAREZZA CON CUI INTERVIENE LA CGIL

Abbiamo già denunciato il ruolo di fiancheggiatori svolto dai sindacati nei confronti del progetto di controriforma dell'università fin dalla presentazione della legge istitutiva del ministero università-ricerca.

Abbiamo, in particolare, documentato e denunciato il ruolo della Cgil schierata contro il movimento degli studenti e a difesa del progetto dell'autonomia così come Ruberti la vuole e dell'art. 16 della "168" che consente ai gruppi di potere delle singole università di modellare gli atenei secondo i propri interessi e in funzione di una maggiore privatizzazione (v. "Università Democratica", febbraio 1990, n. 65, p. 15).

La lettera che qui riproduciamo è la riprova del ruolo che la Cgil gioca in favore del progetto controriformatore.

Infatti:

- nulla si dice sul fatto che la commissione cultura della Camera sta discutendo e votando in sede deliberante, cioè per conto dell'aula, espropriando così la stragrande maggioranza dei deputati della possibilità di discutere e decidere su un importante provvedimento e l'università della possibilità di approfondire le questioni affrontate dalla legge e di proporre soluzioni;

- la lettera di "accompagnamento" è del 2 marzo, data in cui la commissione aveva già votato i primi sette articoli, cioè metà della legge;

- sul diploma si dice di tutto: va bene il diploma parallelo e va bene anche quello in serie che "potrebbe costituire una prima tappa sul percorso per il conseguimento della laurea", cioè potrebbe anche essere in serie;

- sul Cun si riesce a non dire una parola sul nodo centrale della sua composizione. Non una parola quindi su quanti ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti devono fare parte di questo organismo; non si dice così sul fatto se il Cun deve continuare ad essere un organismo della corporazione dei professori o diventare organismo rappresentativo dell'intero mondo universitario;

- sui ricercatori, con un linguaggio "ampoloso" quanto ambiguo, si riesce a non dire, con semplicità e chiarezza, quanto i ricercatori chiedono: il riconoscimento, in questa legge, del loro ruolo docente e la possibilità di insegnare nei corsi di diploma, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

E' soprattutto nel momento in cui il Parlamento leggifera che, valutando le posizioni e i comportamenti reali che una forza esprime nei confronti dei parlamentari, si può giudicare se tale forza rappresenta sul serio gli interessi di quanti in essa si riconoscono.

L'Esecutivo dell'Assemblea
nazionale dei ricercatori

CGIL

SNU

BINDACATO NAZIONALE UNIVERSITA'

Il Segretario Generale

Prot. n. 266/GP/lp

Roma, 2

2 MARZO 1990

- Al Presidente della Commissione
Cultura della Camera dei Deputati
On.le Mauro SEPPIA.

- Ai membri della Commissione Cultura
della Camera dei Deputati

Illustre Presidente,

mi permetto trasmetterti, con urgenza, un primo documento della Segreteria Nazionale di questo Sindacato relativo al ddl sugli ordinamenti didattici.

Gli ulteriori sviluppi a valle delle elaborazioni unitarie con CISL e UIL Università, saranno tempestivamente comunicate a Te e alla Commissione.

Manifestandoti la disponibilità di questa Segreteria per eventuali incontri di chiarimento e di approfondimento, confido che le accluse osservazioni possano essere prese in considerazione nell'ambito dei Vostri lavori.

Cordiali saluti.


Gianni Puglisi

La Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Università della CGIL intende offrire all'attenzione delle forze politiche e del parlamento una serie di osservazioni sul d.d.l. sulla riforma degli ordinamenti didattici in discussione alla Camera dei Deputati. La Segreteria auspica che il lavoro comune in corso con la CISL Università porti, a brevissima scadenza, a risultati unitari e si impegna a favorire sbocchi comuni anche con la UIL Università.

In merito al testo del d.d.l. questa Organizzazione propone:

1) L'istituzione di due distinti titoli di primo livello: un diploma professionale superiore ed un diploma universitario. Il primo dovrebbe consistere in un corso universitario breve (due-tre anni) di tipo immediatamente professionalizzante, mentre il secondo dovrebbe conferire un livello intermedio a solida base scientifica, anche esso immediatamente spendibile sul mercato del lavoro. In questo secondo caso, il curriculum di primo ciclo (diploma) potrebbe costituire una prima tappa sul percorso per il conseguimento della laurea. A nostro avviso, una simile soluzione mitiga l'eccessiva rigidità della proposta governativa.

2) Sia per il diploma professionale superiore, sia per il diploma universitario, sia per la laurea appare estremamente pericoloso il terzo comma dell'art. 2 del d.d.l., non certo per una pregiudizionale avversione ad una interazione più stretta tra il mondo accademico e l'attività produttiva, quanto per la possibilità che la legge offrirebbe di distorsione dei corsi pubblici di formazione universitaria verso sbocchi in una attività produttiva molto specifica, quasi finalizzata alla singola azienda ("organizzazione di cicli formativi presso strutture produttive"). Nella facile eventualità che gli "specifici" sbocchi fossero poi limitati nei fatti ad una minoranza di diplomati, la maggioranza si potrebbe ritrovare con una formazione "aziendale" ampiamente inutilizzabile sul mercato.

3) Appare inspiegabile l'inserimento della riforma del CUN in questa legge e comunque le proposte risultano largamente insufficienti.

E' per lo meno discutibile il considerare un ddl come mero veicolo indifferenziato di intervento su singoli segmenti di un più articolato progetto di riforma, prescindendo totalmente da ogni omogeneità di contesto. Comunque, nel merito, a giudizio di questo Sindacato appare indispensabile qualificare il CUN come organismo di autogoverno del sistema universitario. In questo spirito, appare opportuno proporre:

- l'obbligatorietà del parere su un'ampia serie di argomenti;
- la composizione esclusivamente sulla base delle aree scientifico disciplinari, (appare poco sensata e pericolosa la rappresentanza per aree geografiche);
- la procedura elettiva anche per i rappresentanti degli studenti;
- l'invito permanente del Presidente della Conferenza dei Rettori (organismi mai disciplinati per legge) in luogo della sua inclusione di diritto nel CUN;
- l'opportunità che il Ministro sia il presidente del CUN;
- la durata in carica dei membri portata a cinque anni per ragioni di funzionalità e coniugata con la non rieleggibilità per il quinquennio successivo

4) Sembra obsoleta, poco sensata, scarsamente cosciente delle incombenti e significative domande di docenza connesse con l'attivazione dei diplomi e comunque dissipatrice di potenzialità la limitazione ai professori ordinari ed associati dei compiti istituzionali didattici di cui al primo comma dell'art. 11.

5) Nella medesima logica, si collocano le attuali limitazioni alla partecipazione dei ricercatori e degli assistenti di ruolo alle commissioni giudicatrici. E' ovvio come, invece, essa debba essere resa obbligatoria per i corsi nei quali i ricercatori hanno prestato attività didattica (per ovvie ragioni di equità nei confronti degli studenti). Ed è altrettanto ovvio come la loro partecipazione ad altre attività di insegnamento o di valutazione debba essere consentita, compresa la supplenza a corsi istituzionali rimasti scoperti per le ragioni indicate nell'art. 12, su valutazione dei Consigli didattici competenti.

Anche se non ci pare appropriata la collocazione in questo testo di una parte, seppure limitatissima, dello stato giuridico della docenza universitaria, ribadiamo che, comunque, l'unica soluzione coerente al complesso dei problemi consista nell'ormai improcrastinabile riconoscimento di una piena funzione didattica ai ricercatori, da inserire in un organico riassetto della docenza inquadrata in un unico ruolo distinto in tre fasce, unicamente differenziate dai livelli di maturità scientifica conseguita.

A tal fine, rimandiamo ai nostri documenti sulla docenza universitaria e sull'autonomia.

LA SEGRETARIA NAZIONALE

**CORPORATIVO
E BASTA**

Abbiamo riprodotto il documento qui a fianco per farlo conoscere anche alle categorie non direttamente interessate (ricercatori, studenti, personale tecnico e amministrativo).

Non si trova una parola che riguardi l'università, non una parola sulle leggi in discussione, anzi in approvazione, in Parlamento (autonomia, riforma degli ordinamenti didattici, dottorato di ricerca, diritto allo studio, programmazione).

Si parla solo dei professori associati per le cose "concrete" che riguardano questa categoria.

Non una parola, manco a dirlo, sul movimento degli studenti e su quello dei ricercatori e sulle loro richieste.

In realtà le richieste di questo neo-sindacato ultracorporativo degli associati si occupano anche delle altre categorie. Infatti, il CIPUR non vuole:

1. l'organico unico articolato in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori);

2. il giudizio di idoneità per passare da ricercatore ad associato;

3. l'elettorato passivo esteso anche ai ricercatori;

4. la presenza paritetica negli organi di tutte le componenti (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, studenti);

5. che il trattamento economico dei ricercatori abbia con quello degli associati lo stesso rapporto che ha quest'ultimo con quello degli ordinari;

6. che l'autonomia assistenziale sia garantita anche ai ricercatori.

Significativa è la motivazione con cui il CIPUR ha smesso l'agitazione: Ruberti li ha incontrati, "ha prestato grande attenzione alla qualità delle proposte del CIPUR" e ha promesso di non mantenere gli associati nelle loro attuali condizioni.

Torniamo ad invitare gli associati ad aggregarsi nelle assemblee di ateneo e nazionale e a collegarsi con le altre componenti in lotta, dissociandosi da chi porta avanti rivendicazioni miope e perdenti.

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori

**IL CIPUR INIZIA LE TRATTATIVE SINDACALI
CON IL MINISTRO RUBERTI**

Sono temporaneamente sospese tutte le iniziative di lotta, pur rimanendo lo stato di agitazione

Martedì 13 marzo 1990, alle ore 10.45, presso il MURST, una folla delegazione ufficiale del CIPUR (composta dai coordinatori di sede di Bari, Camerino, Firenze, Messina, Perugia, Pisa, Roma «La Sapienza», Siena) guidata dal coordinatore nazionale Salvatore Sorriso, ha incontrato il ministro Ruberti accompagnato dal suo capo di gabinetto e da un alto funzionario. Durante tale incontro, terminato alle 12.50, Salvatore Sorriso ha illustrato ampiamente il documento riportato di seguito, che sintetizza i contenuti della «Lettera a deputati e senatori» e dell'«Articolato di legge», da tempo messi in circolazione dal CIPUR.

CIPUR

Coordinamento Intersedi
Professori Universitari di Ruolo
Via Monte delle Gioie, 24 - 00198 ROMA

RICHIESTE AVANZATE DALLA DELEGAZIONE DEL CIPUR AL MINISTRO RUBERTI NELL'INCONTRO UFFICIALE DEL 13 MARZO 1990 A ROMA

Il CIPUR ritiene di fondamentale importanza i seguenti punti:

- 1 - L'organico dei professori universitari di ruolo deve essere unico.
- 2 - Il passaggio dalla seconda alla prima fascia deve avvenire attraverso un serio meccanismo di verifica del proprio posto (che è già di ruolo).
- 3 - L'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche deve essere esteso anche alla seconda fascia.
- 4 - La rappresentanza dei docenti universitari negli organi elettivi deve essere paritetica.
- 5 - Il trattamento economico deve essere riconsiderato, tenendo conto del fatto che le funzioni didattica e di ricerca svolte dalle due fasce sono identiche e che la differenza in campo europeo non supera il 10%. La normativa pensionistica deve essere la stessa per entrambe le fasce.
- 6 - Per la Facoltà di medicina e chirurgia, l'autonomia assistenziale deve essere garantita anche ai professori di seconda fascia, poiché l'assistenza è supporto fondamentale e inscindibile per una didattica e una ricerca, libera e autonoma, come ha sancito anche la Corte Costituzionale.

Il Coordinatore Nazionale
(Salvatore Sorriso)

Il Coordinatore nazionale ha posto l'accento sul fatto che l'Università Italiana ha urgente bisogno di corrette regole di gioco e ha fatto rilevare che un'autonomia universitaria senza la perfetta armonia e collaborazione fra le varie componenti della docenza non sarebbe attuabile; armonia e collaborazione non realizzabili finché non verranno riconosciuti ai professori della seconda fascia tutti i diritti acquisiti.

Pur senza esprimere pareri definitivi, il Ministro ha prestato grande attenzione alla qualità delle proposte del CIPUR. Tra l'altro, egli ha informato che da parte di alcuni sindacati e forze politiche ci sarebbe la volontà, non ancora espressa per iscritto, di stracciare dal disegno di legge sull'autonomia universitaria gli aspetti riguardanti la docenza.

Il CIPUR ha, però, respinto con fermezza questa possibilità, ritenendo gravemente compromesso un progetto di autonomia che non intenda appianare al contempo i problemi della docenza, e ha informato il Ministro che la categoria è pronta a far valere i suoi diritti con tutti i mezzi di lotta a disposizione.

Il Ministro Ruberti ha dato risposte definitive solo per quanto concerne i ruoli dei docenti, assicurando che prima e seconda fascia continueranno a far parte di un unico ruolo. Con il rappresentante dell'Esecutivo si è rimasti d'accordo di riprendere le trattative fra 2-3 settimane, non appena egli avrà fatto la sintesi delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali.

Trovandoci in una fase delicata - anche se ancora lontana da risultati definitivi - il CIPUR decide di sospendere, per il momento tutte le iniziative di lotta in atto, con la ferma volontà di riprenderle, anche in forme più pesanti qualora l'esito della trattativa in corso non dovesse soddisfare le richieste avanzate.

Sullo stesso tema la delegazione del CIPUR ha avuto un lungo colloquio istruttivo con il prof. Luciano Benadusi, responsabile nazionale PSI per l'Università.

Il Coordinatore Nazionale
(Salvatore Sorriso)